



Elementi per la verifica di sussidiarietà - Proposta di modifica del regolamento sulle materie prime critiche

Dossier n° 133 -
10 febbraio 2026

Tipo e numero atto	<i>Proposta di regolamento COM(2025)946</i>
Data di adozione	<i>3 dicembre 2025</i>
Base giuridica	<i>Articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)</i>
Settori di intervento	<i>Grande impresa; materia prima; riciclaggio dei rifiuti; sicurezza d'approvvigionamento; scambio d'informazioni; valutazione delle risorse; sfruttamento delle risorse; gestione del rischio; catena di approvvigionamento</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Procedura legislativa ordinaria</i>
Assegnazione	<i>X Commissione (Attività produttive)</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>12 marzo 2026</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Sì</i>
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	<i>Sì</i>

Finalità e oggetto

La [proposta di regolamento](#) in esame, presentata dalla Commissione il 3 dicembre 2025, è volta a modificare il [regolamento \(UE\) 2024/1252](#) al fine di migliorare la circolarità, aumentare la capacità di riciclaggio e rafforzare il mercato secondario delle **materie prime critiche**.

La proposta è parte integrante del [piano d'azione RESourceEU](#) che, presentato contestualmente, contiene iniziative mirate a ridurre più rapidamente le dipendenze dell'UE, proponendo politiche e strumenti di finanziamento concreti.

In estrema sintesi (rinviano, per maggiori dettagli, alla sezione del presente dossier dedicata ai principali contenuti della proposta) la Commissione **propone** di emendare il regolamento vigente al fine di:

1. modificare il numero delle date di scadenza per gli **inviti** aperti a presentare **domande** relative a progetti strategici;
2. trasferire dagli Stati membri alla **Commissione** il compito di **individuare le imprese di grandi dimensioni** operative nell'Unione che utilizzano materie prime strategiche;
3. imporre alla Commissione di **notificare** alle imprese di grandi dimensioni i loro **obblighi**;

4. obbligare le imprese di grandi dimensioni a **mappare** anche la catena di approvvigionamento dei componenti contenenti materie prime strategiche e fornirgli la possibilità di **diversificare** le loro catene di approvvigionamento prendendo in considerazione anche le **materie prime secondarie**;
5. rafforzare l'obbligo per le imprese di grandi dimensioni di tenere **informato** il proprio **consiglio di amministrazione** o l'organo direttivo sulla valutazione del rischio;
6. consentire alla Commissione di richiedere alle imprese di grandi dimensioni **informazioni** sul loro rispetto degli obblighi di valutazione del rischio e conferirle il potere di specificare, se necessario, mediante **atti delegati**, le misure di attenuazione dei rischi che le imprese di grandi dimensioni devono adottare se siano rilevate vulnerabilità significative alle perturbazioni dell'approvvigionamento;
7. ampliare l'elenco dei prodotti contenenti **magneti permanenti** che la Commissione deve prendere in considerazione per la loro etichettatura;
8. ampliare l'ambito di applicazione dell'art. 29, relativo al contenuto riciclato di magneti permanenti, includendovi anche i **rifiuti pre-consumo**.

La valutazione generale della proposta nella relazione del Governo

La **relazione del Governo**, trasmessa alle Camere ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234 del 2012 (di seguito "la relazione del Governo"), ritiene le **finalità generali** della proposta complessivamente positive.

Considera inoltre la proposta di **particolare urgenza** in considerazione del rapido deterioramento del contesto geopolitico internazionale e della crescente geopoliticizzazione delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche.

Osserva, tuttavia, che le modifiche prospettate comportano **implicazioni per l'Italia**, di cui si darà dettagliatamente conto nel capitolo del presente dossier dedicato ai "principali contenuti della proposta".

In particolare il Governo fa riferimento all'individuazione delle imprese soggette agli obblighi in materia di preparazione ai rischi, che nel quadro vigente è demandata agli Stati membri e che invece la riforma demanderebbe alla Commissione, delineando in tal modo una **diversa distribuzione delle competenze tra livello nazionale e livello unionale**. In questo contesto, la Commissione sarebbe incaricata di predisporre l'elenco delle imprese interessate e di procedere alla relativa notifica, stabilendo tempistiche definite per lo svolgimento delle valutazioni dei rischi e potrebbe. Potrebbe altresì richiedere informazioni integrative entro un termine di 30 giorni. Alla Commissione verrebbe inoltre riconosciuta la facoltà di individuare, mediante atti delegati, misure di mitigazione applicabili, incluse eventuali soglie di dipendenza da specifici Paesi terzi. Sebbene tale evoluzione, conclude la relazione, possa essere considerata, sotto diversi profili, coerente con l'obiettivo di rafforzare la resilienza dell'Unione europea, essa richiede alcune **valutazioni sotto il profilo nazionale**.

Contesto, motivazione dell'intervento e valutazione

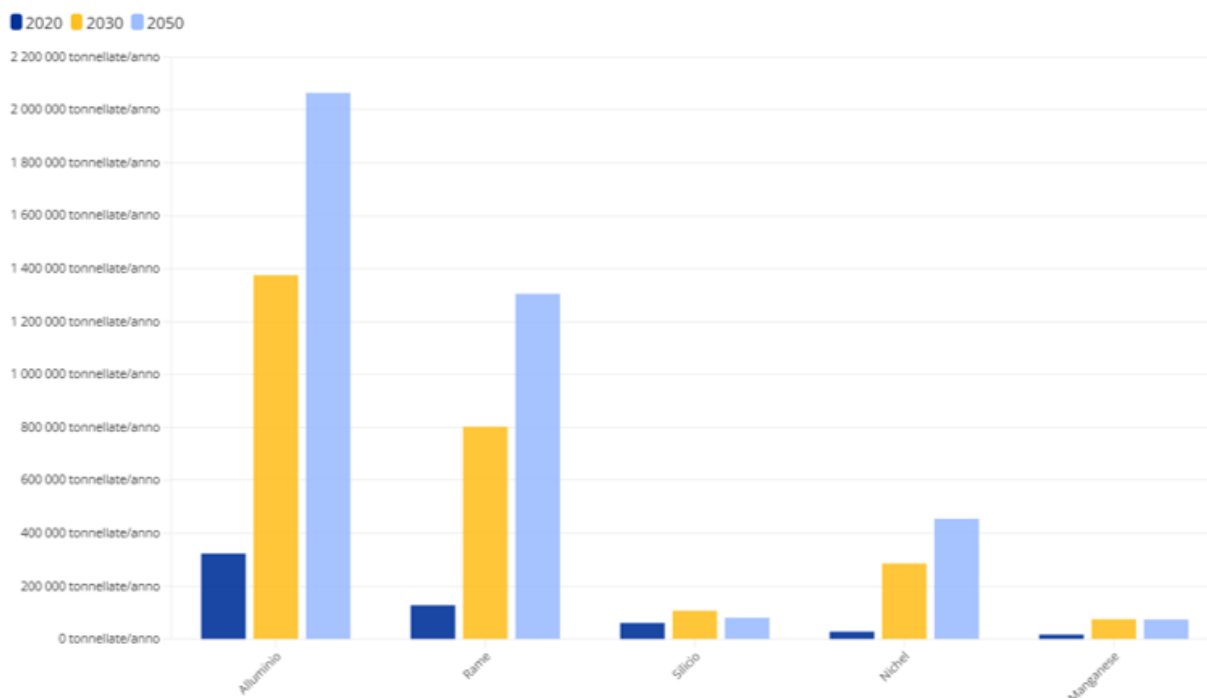
Le materie prime critiche

Le **materie prime critiche** sono risorse di fondamentale importanza per l'Unione europea, indispensabili per la competitività e il funzionamento della sua economia, che presentano tuttavia un elevato rischio in termini di approvvigionamento, spesso causato da un'alta concentrazione dell'offerta in pochi paesi terzi.

Sono essenziali per numerosi settori strategici dell'industria dell'UE, tra cui le energie rinnovabili, l'industria digitale, l'aerospazio, la difesa e la sanità, e rivestono pertanto un **ruolo chiave** nel raggiungimento degli obiettivi della **transizione verde e digitale** dell'Unione.

Anche a motivo di ciò, la **domanda** dell'UE di metalli comuni, materiali per batterie, terre rare e altre materie prime è destinata ad **aumentare** in modo significativo, e in alcuni casi esponenziale, in conseguenza dell'abbandono progressivo dei combustibili fossili e del passaggio a **sistemi energetici puliti**, come previsto dal *Green Deal* europeo. La diffusione su larga scala di tecnologie quali batterie, pannelli solari, magneti permanenti, turbine eoliche, veicoli elettrici e sistemi di illuminazione ad alta efficienza energetica richiede infatti un impiego intensivo di minerali, spesso difficilmente sostituibili, rendendo l'accesso a tali risorse un fattore determinante per il successo delle **politiche climatiche e industriali** dell'Unione.

Il seguente grafico (fonte [Consiglio dell'UE](#)) mostra una previsione della domanda di materie prime critiche per cinque settori strategici dell'UE: energie rinnovabili, mobilità elettrica, industria, tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e settore aerospaziale e della difesa.



Come anticipato, l'UE presenta una strutturale carenza di disponibilità interna di numerose materie prime critiche ed è pertanto fortemente **dipendente** dalle importazioni, spesso concentrate in un numero limitato di Paesi terzi, tra cui la **Cina**, che gioca un **ruolo chiave**, rappresentando il principale fornitore, a livello mondiale e dell'UE, della maggior parte delle materie prime critiche, tra cui barite, bismuto, gallio, germanio, magnesio, grafite naturale, tutte le terre rare (pesanti e leggere), tungsteno e vanadio.

Tra l'altro, si segnala (fonte [Commissione europea](#) e [Consiglio dell'UE](#)) che:

- la Cina fornisce il 100% dell'approvvigionamento di elementi delle **terre rare pesanti** nell'UE;
- il 98% del **borato** dell'UE proviene dalla Turchia;
- il 63% del **cobalto** mondiale è estratto nella Repubblica Democratica del Congo;
- il 97% della fornitura di **magnesio** proviene dalla Cina;
- il Sud Africa fornisce il 71% del fabbisogno di **platino** dell'UE.

Per ulteriori approfondimenti sulle materie prime critiche, si consulti il Sistema informativo sulle materie prime - [RMIS – Raw Materials Information System](#) - del Centro comune di ricerca della Commissione. [Qui](#) la pagina dedicata all'Italia.

Tale concentrazione espone l'UE a **rischi** elevati di perturbazione dell'approvvigionamento, soprattutto in un contesto geopolitico caratterizzato da crescenti tensioni e da una competizione sempre più accentuata per l'accesso alle risorse naturali. Questi rischi si sono concretizzati sia nella crisi dovuta alla pandemia da COVID-19, sia in quella energetica conseguente

all'aggressione russa all'Ucraina, dimostrando come le interruzioni delle catene di approvvigionamento possano avere effetti sistemici, mettendo a rischio il funzionamento del mercato unico, la competitività dell'industria europea e il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali dell'Unione.

In questo contesto, l'UE appare particolarmente esposta al rischio di **shock esterni**, motivo per il quale risulta fondamentale adottare misure volte a **ridurre e prevenire le dipendenze strategiche**.

1. Si segnalano al riguardo alcuni **importanti sviluppi**:
2. la recente relazione speciale della **Corte dei conti europea** intitolata "Materie prime critiche per la transizione energetica. Una politica non certo solida come una roccia", che contiene anche una valutazione della politica dell'UE in materia di materie prime critiche;
3. la presentazione alla Commissione europea da parte di **Italia e Germania** di un documento di indirizzo politico in tema di materie prime critiche per rilanciare l'impegno europeo nel settore con l'obiettivo di mitigare le dipendenze strategiche e costruire catene di approvvigionamento sicure per le imprese europee;
4. il comunicato stampa congiunto della **Commissione europea**, degli **Stati Uniti** e del **Giappone** a seguito della riunione ministeriale sui minerali critici del 4 febbraio. Si annuncia anche l'impegno a concludere, entro i prossimi 30 giorni, un **Memorandum d'intesa tra l'UE e gli Stati Uniti** volto a rafforzare la sicurezza della catena di approvvigionamento dei minerali critici.

Il quadro giuridico dell'UE vigente

Il regolamento (UE) 2024/1252

Il regolamento (UE) 2024/1252, noto come *Critical Raw Materials Act*, ha introdotto per la prima volta un quadro normativo comune a livello dell'UE volto a garantire un accesso sicuro, sostenibile e resiliente alle materie prime considerate critiche.

Il regolamento individua un **elenco di 34 materie** prime critiche e un sottoinsieme di **17 materie prime strategiche**, caratterizzate da una domanda prevista in forte crescita, da processi produttivi complessi e da un rischio particolarmente elevato di interruzioni dell'approvvigionamento. Tali elenchi sono soggetti a riesame periodico, al fine di tener conto dell'evoluzione tecnologica, industriale e geopolitica.

Al fine di ridurre la dipendenza dell'UE dai Paesi terzi, il regolamento stabilisce **obiettivi vincolanti al 2030**, tra cui:

- lo sviluppo di capacità interne di estrazione;
- il potenziamento nella trasformazione interna delle materie prime critiche;
- il rafforzamento del riciclaggio interno e dell'uso efficiente delle risorse;
- la diversificazione delle fonti di approvvigionamento.



(fonte [Consiglio dell'UE](#))

Il programma nazionale di esplorazione

Il regolamento (UE) 2024/1252 prevede che gli Stati membri si dotino di **piani nazionali di esplorazione delle materie prime critiche**, al fine di migliorare la conoscenza del potenziale minerario interno e contribuire agli obiettivi di sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione. In Italia, le disposizioni per l'attuazione del regolamento sono contenute nel [decreto legge](#) n. 84 del 2024, convertito con modificazioni dalla [legge](#) n.115 del 2024. Il Dipartimento per il Servizio Geologico di ISPRA è stato incaricato di elaborare e realizzare il **[Programma nazionale di esplorazione mineraria](#)** per le materie prime critiche, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Programma è stato approvato dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) e comprende 14 progetti di ricerca distribuiti sull'intero territorio nazionale, cui si affianca la mappatura dei depositi di rifiuti estrattivi prevista dal progetto PNRR URBES. Il Programma coinvolge 15 unità operative e oltre 400 specialisti, con un investimento iniziale di 3,5 milioni di euro per la prima fase di indagine.

Le attività di esplorazione riguardano numerose materie prime critiche e strategiche individuate dalla Commissione europea, tra cui: litio, boro, grafite, rame, manganese, fluorite, barite, feldspato, antimonio, tungsteno, titanio, bismuto, arsenico, magnesio, terre rare e metalli del gruppo del platino, oltre ad altri minerali di interesse per l'industria nazionale.

Le indagini interessano quasi tutte le macroaree geografiche del Paese, con particolare attenzione a territori già noti per la loro potenzialità mineraria o per la presenza di contesti geologici favorevoli. In tutte le aree oggetto di studio è prevista anche la mappatura e caratterizzazione dei depositi di rifiuti estrattivi abbandonati, in un'ottica di economia circolare e recupero di risorse secondarie.

Tutti i dati raccolti confluiscono nel **[database GeMMA](#)** (Georisorse minerarie d'Italia), sviluppato nell'ambito del progetto GeoSciencesIR del PNRR, con l'obiettivo di fornire un quadro aggiornato delle potenzialità minerarie nazionali e indicazioni preliminari agli investitori.

Le motivazioni della proposta

Nella relazione illustrativa, la Commissione espone in dettaglio le motivazioni alla base dell'iniziativa.

Anzitutto, rileva che dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1252 il **contesto geopolitico internazionale è divenuto più instabile**, in particolar modo a seguito dell'introduzione di restrizioni alle esportazioni da parte della **Cina** su elementi delle terre rare e altre materie prime critiche, accentuando la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento europee. Parallelamente, inoltre, altri attori globali hanno rafforzato le proprie politiche industriali attraverso il finanziamento di progetti strategici e la diversificazione delle forniture attraverso partenariati con paesi terzi.

In risposta a tali dinamiche, la Commissione segnala di aver adottato il citato piano d'azione RESourceEU e la comunicazione sul rafforzamento della sicurezza economica dell'Europa.

La Commissione rileva, altresì, che l'attuazione del regolamento ha evidenziato un **rischio di frammentazione del mercato unico** a causa delle modalità eterogenee con cui gli Stati membri individuano le grandi imprese tenute a effettuare la valutazione del rischio delle catene di approvvigionamento, nonché aspetti da migliorare con riferimento alla circolarità delle materie prime critiche e alla flessibilità nel numero di inviti annuali per la selezione dei progetti strategici. Alla luce di queste motivazioni, la Commissione ritiene necessario un intervento normativo a livello UE.

Valutazione

La Commissione europea **non ha elaborato una valutazione d'impatto** giustificando tale scelta con l'esigenza di presentare **un'iniziativa urgente** per affrontare i problemi individuati.

Si ricorda che, con una analoga motivazione, diverse proposte legislative presentate dalla Commissione nel ciclo istituzionale europeo corrente non sono accompagnate dalla valutazione di impatto. La XIV Commissione, nei documenti adottati in esito alla verifica di sussidiarietà sulle proposte in questione, ha formulato considerazioni critiche ritenendo che ciò non possa giustificare la mancata predisposizione della valutazione e che pregiudichi la possibilità di ponderare adeguatamente gli effetti della proposta e le eventuali opzioni regolative alternative.

Potenziali effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese delle misure proposte

La **relazione del Governo** contiene una sezione sui potenziali **effetti** sulle attività dei cittadini e delle imprese delle misure proposte. Tra i principali **benefici** attesi per le **imprese** la relazione segnala:

- **maggiore sicurezza e stabilità delle catene di approvvigionamento** di materie prime strategiche, con effetti positivi sulla continuità produttiva dei settori industriali chiave per l'economia nazionale (energia rinnovabile, mobilità elettrica, elettronica, meccanica avanzata, aerospazio e difesa) legati ad un maggior obbligo di controllo delle proprie catene del valore;
- **riduzione del rischio di frammentazione** del mercato unico, con benefici in termini di certezza regolatoria per le imprese operanti in più Stati membri;
- **rafforzamento della circolarità e della tracciabilità** delle materie prime critiche.

I benefici, tuttavia, segnala la relazione, risultano prevalentemente concentrati sulle **imprese di grandi dimensioni** e sul sistema industriale nel suo complesso, con ricadute indirette sulla collettività e le PMI facenti parte delle filiere, alla luce di una maggiore resilienza delle catene del valore e un minore rischio di coercizione economica.

La relazione segnala anche una serie di **costi e criticità potenziali**:

- il possibile **incremento degli oneri amministrativi e organizzativi** per le imprese di grandi dimensioni, chiamate a effettuare valutazioni periodiche dei rischi di approvvigionamento, a

- mappare le catene del valore e ad adottare misure di mitigazione, con coinvolgimento diretto degli organi di amministrazione;
- il rischio di **riduzione del presidio nazionale sulle filiere strategiche**, in quanto il trasferimento alla Commissione delle competenze di individuazione e notifica delle imprese potrebbe limitare la capacità delle autorità nazionali di monitorare tempestivamente le vulnerabilità del sistema produttivo.

Consultazione dei portatori di interessi

La Commissione informa di **non aver condotto alcuna consultazione formale** dei portatori di interessi. Sostiene, tuttavia, che la proposta in oggetto scaturisce da seminari tecnici con rappresentanti dell'intera catena del valore dei magneti permanenti e scambi nel quadro del comitato per le materie prime critiche, nonché dal lavoro tecnico svolto dal Centro comune di ricerca.

Principali contenuti della proposta

La proposta in oggetto consta di due articoli.

L'**articolo 1** reca le **modifiche al regolamento (UE) 2024/1252**.

Il punto 1) modifica il numero delle date di scadenza per gli **inviti aperti a presentare domande** relative a progetti strategici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento.

La Commissione fisserà date di scadenza **fino** a 4 volte l'anno, mentre l'attuale formulazione prevede che le fissi **almeno** 4 volte l'anno. Dato l'elevato numero di domande, e al fine di garantire una migliore valutazione delle stesse, la Commissione ritiene necessario limitare il numero di tali inviti per anno.

La modifica, secondo la **relazione del Governo**, non appare suscettibile di determinare effetti significativi per l'Italia.

Il punto 2), lettere da a) a g) modifica l'articolo 24 del regolamento sulla preparazione delle imprese ai rischi. Il punto 2), lettera a), razionalizza l'obbligo di **individuare le imprese di grandi dimensioni** trasferendolo dagli Stati membri alla **Commissione**, mentre il punto 2), lettera b), impone a quest'ultima di notificare alle imprese di grandi dimensioni i rispettivi obblighi.

La Commissione spiega che le imprese di grandi dimensioni che utilizzano materie prime critiche possono operare in più di uno Stato membro. Al fine di evitare una duplicazione dell'individuazione di dette imprese da parte delle varie amministrazioni nazionali e di prevenire il rischio di frammentazione del mercato unico, deve spettare alla Commissione stessa il compito di individuarle.

Il punto 2), lettera c), chiarisce l'obbligo a carico delle imprese di grandi dimensioni e gli aspetti da prendere in considerazione per la valutazione del rischio, aggiungendo la **mappatura** della catena di approvvigionamento dei componenti contenenti materie prime strategiche.

Il punto 2), lettera d), chiarisce gli obblighi che le imprese di grandi dimensioni devono rispettare per quanto riguarda le misure di attenuazione delle vulnerabilità, concedendogli la possibilità di diversificare le loro catene di approvvigionamento anche prendendo in considerazione **materie prime secondarie**, mentre il punto 2), lettera e), rafforza l'obbligo per le imprese di grandi dimensioni di tenere informato il proprio consiglio di amministrazione o l'organo direttivo in merito alla valutazione del rischio.

Il punto 2), lettera f), consente alla Commissione di chiedere alle imprese di grandi dimensioni informazioni riguardanti la loro conformità agli obblighi di valutazione del rischio (devono fornirle entro 30 giorni dalla richiesta) e conferisce alla Commissione stessa il potere di specificare, se necessario, mediante **atti delegati**, le misure di attenuazione dei rischi che le imprese di grandi dimensioni devono adottare se siano rilevate vulnerabilità significative alle perturbazioni dell'approvvigionamento.

La **relazione del Governo** segnala alcuni aspetti delle modifiche prospettate all'articolo 24 che sono meritevoli di attenzione con riferimento al **ruolo degli Stati membri**.

Anzitutto, ritiene che la previsione che l'individuazione delle grandi imprese utilizzatrici di materie prime strategiche e la notifica dei relativi obblighi siano gestite a livello europeo renda opportuno definire **forme adeguate di coordinamento con le autorità nazionali**, così da valorizzarne il contributo nel monitoraggio delle filiere produttive e nell'attuazione delle politiche industriali, nonché assicurare modalità efficaci di **condivisione** delle informazioni relative ai rischi e alle misure di mitigazione delle catene di approvvigionamento, al fine di garantire un quadro informativo completo anche a livello nazionale.

La lista delle imprese di grandi dimensioni operanti sul territorio nazionale che utilizzano materie prime strategiche è stata approvata con [decreto](#) ministeriale 23 maggio 2025.

Rileva altresì che il nuovo assetto potrà incidere sulle modalità di interlocuzione tra imprese e istituzioni, rispetto alle quali appare utile quindi mantenere un coinvolgimento attivo delle amministrazioni nazionali.

Ciò premesso, la relazione comunica che il Governo italiano ha formulato **proposte volte a favorire una partecipazione strutturata degli Stati membri**, tra cui il coinvolgimento diretto degli Stati membri, tramite i propri rappresentanti nel *Critical Raw Materials Board* e delle amministrazioni interessate nelle procedure di individuazione e monitoraggio delle imprese nonché nelle fasi di interlocuzione tra la Commissione europea e le imprese.

La relazione segnala infine che numerose delegazioni, tra cui quella tedesca, hanno sollevato **preoccupazioni e/o contrarietà in merito al ruolo attribuito alla Commissione**.

Il punto 2), lettera g), sopprime un paragrafo non più pertinente, in quanto gli obblighi di cui all'articolo 28 del regolamento ricadono sulla Commissione.

Il punto 3) modifica l'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento **ampliando l'elenco dei prodotti contenenti magneti permanenti** che la Commissione deve considerare ai fini dell'**etichettatura**.

La **relazione del Governo** ritiene che l'elenco debba mantenere un adeguato grado di **flessibilità**, considerato l'uso crescente dei magneti permanenti in un numero sempre maggiore di applicazioni. In particolare, afferma che al fine di garantire che l'ambito di applicazione rimanga nel tempo allineato con l'effettiva presenza di magneti permanenti nei prodotti e con il potenziale di recupero delle materie prime critiche, sarebbe utile prevedere, già all'interno del quadro normativo, la possibilità di **aggiornamenti periodici** dell'elenco dei prodotti, senza la necessità di modificare il testo regolamentare. Tali aggiornamenti dovrebbero basarsi sull'effettiva fattibilità tecnica ed economica delle operazioni di smontaggio e recupero, nonché sul contributo concreto che ciascuna categoria di prodotti può apportare agli obiettivi di circolarità.

La relazione segnala inoltre una possibile **criticità legata alla fattibilità pratica** della disposizione sulla tracciabilità della quota di materiali recuperati dai rifiuti prodotti nell'Unione presenti nei magneti permanenti incorporati nel prodotto rispetto a quelli recuperati extra UE.

Il punto 4) chiarisce e amplia l'ambito di applicazione dell'articolo 29 del regolamento includendo i **rifiuti pre-consumo di magneti permanenti** per consentire un'azione più globale da parte della Commissione in materia di riciclaggio dei magneti permanenti.

La **relazione del Governo** afferma che, come modificato, l'articolo 29 introduce obblighi informativi autonomi (pubblicazione su un sito web liberamente accessibile e informazioni precontrattuali) che rischiano di **sovrapporsi** agli obblighi informativi previsti dal [regolamento](#)

(UE) 2024/1781 sull'**ecodesign**, il quale istituisce il passaporto digitale del prodotto come strumento unico e armonizzato per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità dei prodotti. Il passaporto digitale del prodotto non è ancora pienamente operativo, in quanto subordinato all'adozione dei pertinenti atti delegati previsti dal regolamento (UE) 2024/1781. L'applicazione immediata e autonoma degli obblighi informativi stabiliti all'articolo 29 potrebbe pertanto richiedere lo sviluppo di soluzioni informative temporanee che dovrebbero successivamente essere sostituite. È pertanto **necessario**, a giudizio del Governo, un **pieno coordinamento** con la normativa esistente sull'ecodesign, in particolare per quanto riguarda il passaporto digitale dei prodotti.

Il punto 5) adegua infine le norme per l'esercizio della delega al fine di includere la nuova delega di potere di cui al punto 2), lettera f).

L'articolo 2 stabilisce invece le norme per l'entrata in vigore del regolamento.

Base giuridica

La **base giuridica** della proposta è costituita dall'**articolo 114 TFUE**, inteso ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno.

Secondo la **relazione del Governo**, la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 TFUE.

Sussidiarietà

La Commissione motiva la necessità di intervenire legislativamente a livello di UE in quanto l'obiettivo di garantire l'uniformità di determinate procedure a livello dell'Unione e razionalizzarle, affinché le imprese di grandi dimensioni operative in uno o più Stati membri siano preparate ad affrontare le perturbazioni delle catene di approvvigionamento e dispongano di misure di attenuazione, non può essere conseguito mediante l'azione dei singoli Stati membri.

Secondo la **relazione del Governo**, la proposta rispetta il principio di sussidiarietà.

Proporzionalità

Secondo la Commissione, la proposta ottempera al principio di proporzionalità poiché si limita al minimo richiesto per conseguire gli obiettivi fissati a livello UE e non va oltre a quanto è necessario a tale scopo.

Secondo la **relazione del Governo**, la proposta rispetta il principio di proporzionalità.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

La proposta è esaminata secondo la procedura legislativa ordinaria. Al Parlamento europeo è stata assegnata alla Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE).

Esame presso altri Parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal **sito IPEX**, l'esame dell'atto risulta avviato da parte dei parlamenti di Repubblica Ceca (Senato), Danimarca, Finlandia, Germania (Bundesrat), Lettonia, Svezia e del Senato italiano, mentre risulta concluso da parte del parlamento irlandese. Nessuna di tali

assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.